



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

18 settembre 2024

Rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione del maggio 2025 dell'ordinanza sull'energia nucleare

Indice

1.	Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	1
2.	Ripercussioni su economia, ambiente e società	1
3.	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	1
4.	Commento ai singoli articoli	1

1. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Il progetto di revisione non comporta conseguenze finanziarie, a livello di personale né di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

2. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Il progetto di revisione non ha alcuna conseguenza su economia, ambiente e società.

3. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 32a

Il nuovo articolo 32a corrisponde all'attuale 33a. Con la presente revisione si modifica solo la numerazione dell'articolo.

L'attuale articolo 33a è stato introdotto solo con l'ordinanza dell'8 novembre 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 128.31). La presente revisione ha evidenziato che, sotto il profilo sistematico, la posizione dell'articolo non era ideale. Tra l'articolo 33 («Valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna») e l'articolo 34 («Verifica approfondita della sicurezza nelle centrali nucleari») sussiste un nesso materiale. Con la nuova disposizione relativa alla valutazione sistematica approfondita della sicurezza, che sotto il profilo materiale è equiparabile alla VPS (v. sotto), viene messo in evidenza questo nesso logico. Per fare in modo che l'attuale articolo 33a non interferisca in questo senso, diventa il nuovo articolo 32a.

Art. 33a

Conformemente all'articolo 22 capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), il titolare di una licenza d'esercizio per un impianto nucleare deve effettuare valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna per tutta la durata d'esistenza dell'impianto. L'articolo 33 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu; RS 732.11) specifica tali esigenze, incaricando l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) di disciplinare mediante direttiva i requisiti dettagliati. La direttiva ENSI-G08 disciplina l'entità e la procedura relativa alle valutazioni sistematiche approfondite della sicurezza per gli impianti nucleari in esercizio. Il titolare della licenza d'esercizio deve pubblicare i risultati delle valutazioni sistematiche della sicurezza nei rapporti annuali sulla sicurezza interna che deve presentare all'IFSN (cfr. allegato 5 OENu; ENSI-G08 capitolo 4.7 lettera a); le valutazioni sistematiche della sicurezza non sono oggetto di detta direttiva.

Oltre alle valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera d LENu, in virtù della lettera e dello stesso articolo il titolare di una licenza d'esercizio per una centrale nucleare deve procedere periodicamente a una verifica approfondita della sicurezza (verifica periodica della sicurezza, VPS). La VPS è specificata all'articolo 34 OENu, che sancisce, ad esempio,

l'obbligo di effettuarla ogni dieci anni. L'IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la VPS (art. 34 cpv. 5 OENu). Emanando la direttiva ENSI-A03, l'IFSN ha attuato questo mandato. Lo scopo della VPS è una valutazione complessiva della sicurezza tecnica di una centrale nucleare che comprende, tra le altre cose, la valutazione dell'esperienza d'esercizio specifica dell'impianto sull'arco degli ultimi dieci anni.

Nel periodo compreso tra il 18 e il 29 ottobre 2021, nel quadro di una missione IRRS (Integrated Regulatory Review Service) un team internazionale di esperti ha esaminato la vigilanza nucleare in Svizzera. L'attuazione di missioni IRRS permette all'IFSN di adempiere l'obbligo sancito nell'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del 12 novembre 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN; RS 732.21) di fare verificare periodicamente da esperti esterni l'adempimento delle esigenze dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (IAEA). Il team di esperti ha formulato, tra l'altro, sette raccomandazioni («Recommendation»). Il fatto che venga formulata una raccomandazione significa che nel Paese in questione non sono soddisfatti parzialmente o integralmente gli standard di sicurezza IAEA («IAEA Safety Requirements»). In riferimento agli standard internazionali (GSR Part 4 [Rev. 1], para 4.8; SSR-3, para 4.25; GSR-5, Requirement 16), la raccomandazione 3 propone al Governo svizzero di estendere l'obbligo di presentare una VPS con un approccio graduale commisurato al rischio anche agli impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari.

Attualmente la valutazione sistematica approfondita della sicurezza per gli impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari, in particolare per il deposito intermedio centrale di Würenlingen (ZZL) e l'Istituto Paul Scherrer (IPS), è disciplinata a livello di direttiva (cfr. ENSI-G08, cap. 5.7 lett. c). Le direttive dell'IFSN non sono tuttavia giuridicamente vincolanti, motivo per cui, nel quadro della missione IRRS del 2021, il team di esperti ha criticato l'assenza di una base legale sufficiente («legal requirement») per una tale valutazione sistematica approfondita della sicurezza. Con l'introduzione dell'articolo 33a OENu viene attuata la raccomandazione 3 dell'IRRS del 2021, secondo cui il titolare di una licenza d'esercizio per un impianto nucleare diverso da una centrale nucleare deve effettuare in modo giuridicamente vincolante ogni 10 anni una valutazione sistematica approfondita della sicurezza. Ciò vale in particolare per i depositi intermedi di scorie radioattive nonché per gli impianti di ricerca, di insegnamento e a potenza zero. Inoltre, anche in questo caso l'IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati relativi alla valutazione sistematica approfondita della sicurezza. La revisione proposta permette di attuare in modo giuridicamente vincolante i relativi standard di sicurezza IAEA in Svizzera nonché la raccomandazione 3, che alla prossima verifica potrebbe pertanto essere considerata soddisfatta.

Sotto il profilo materiale, la valutazione sistematica approfondita della sicurezza è equiparabile alla VPS. Tuttavia, visto l'approccio graduale commisurato al rischio («graded approach»), è opportuno che la valutazione sistematica approfondita della sicurezza debba soddisfare requisiti nettamente inferiori a quelli definiti per la VPS delle centrali nucleari. Sarebbe pertanto inadeguato prevedere per gli impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari una VPS come quella che devono presentare i titolari di una licenza d'esercizio per le centrali nucleari. Il nuovo articolo 33a OENu attua la raccomandazione 3 dell'IRRS, prevedendo periodicamente una valutazione sistematica approfondita della sicurezza, che l'IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive tenendo conto dell'approccio graduale («graded approach»).